

TRIBUNALE DI VENEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nella procedura esecutiva n. 471/2021

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 21.06.2022,

- vista l'istanza di vendita a mezzo delegato proposta dall'esecutante a verbale dell'udienza che precede e ritenutala necessaria alla luce del fatto che il bene pignorato è un marchio industriale;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 137 I°, II° e XIV° comma C.P.I., che prescrive che si propongono avanti l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 120 solo le "controversie" in materia di esecuzione forzata dei diritti di proprietà industriale, così escludendo il processo esecutivo da tale competenza;
- visti gli artt. 532 e ss. c.p.c. e 137 lg. 30/2005 (c.p.i.);

P.Q.M.

- **dispone** la vendita a mezzo commissionario del marchio pignorato e nomina la dr.ssa Lorenza Danzo, già stimatrice, quale custode e commissionario affinché provveda alla vendita con le modalità di cui all'art. 532 c.p.c.;
- dispone che la vendita venga effettuata con le modalità della vendita senza incanto e che il primo esperimento di vendita avvenga entro 3 mesi;
- **dispone** che il delegato provveda:

1. a redigere l'avviso di vendita che dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 591 bis 4° comma c.p.c. e le seguenti informazioni: - numero di ruolo della procedura, Tribunale e Giudice procedente; - nome del professionista delegato; - nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico; - bene posto in vendita; - ammontare del prezzo-base, della percentuale di ribasso rispetto al prezzo di stima e del prezzo minimo perché l'offerta sia ritenuta ammissibile; - data, luogo ed ora fissata per l'esame delle offerte. L'avviso sarà notificato a tutte le parti e trasmesso in copia a questo uffici.
2. ad effettuare, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., la pubblicazione dell'avviso di vendita, almeno 45 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione a cura della Edicom Finance S.r.l. via San Donà 28/b int. 1 Venezia – Mestre tel. 0415369911 fax 041 5351923 – e-mail s.laurenzi@edicomsrl.it sui siti internet : www.tribunale.veneziasgiustizia.it www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it www.canaleaste.it, nonché alla pubblicazione sul

Portale delle Vendite Pubbliche, nel bollettino dei diritti di proprietà industriale ed altra rivista del settore relativo alla natura dei beni pignorati da individuarsi dal commissionario, nonché nei locali della Camera di Commercio di Venezia e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le spese sono provvisoriamente poste a carico del creditore procedente.

3. ad aprire un conto corrente intestato e vincolato alla procedura esecutiva, presso Banca Intesa Spa, con espressa facoltà del professionista delegato di operare sul conto anche in via telematica, senza necessità di apposito mandato per ogni singola operazione. Su detto conto dovranno confluire tutte le somme pertinenti alla procedura;
4. in caso di mancata vendita entro i termini previsti e, comunque non oltre 6 mesi dalla comunicazione della presente, a rimettere il fascicolo a questo Giudice, unitamente ad una relazione scritta sull'attività espletata e sullo stato della procedura;
5. a indicare le modalità di presentazione delle offerte presso il suo studio o presso altro luogo, ove verrà effettuato anche l'esame delle stesse e l'eventuale gara tra gli offerenti;
6. indicare che la vendita avverrà alle seguenti condizioni: **a.** la descrizione del marchio risale al momento della stesura della perizia estimativa; **b.** chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del marchio personalmente o, nel caso non intendesse far apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile e tale procuratore parteciperà alla vendita "per persona da nominare";
7. indicare che le offerte di acquisto dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a.** le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno immediatamente precedente
 - b.** le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa (sulla quale il delegato apporrà le indicazioni di cui all'art. 571 u.c. c.p.c.);
 - c.** l'offerta dovrà essere effettuata mediante una dichiarazione contenente: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato

civile, recapito telefonico dell'offerente a cui andrà intestata e quote poste in vendita, il quale dovrà anche personalmente presentarsi all'udienza fissata per la deliberazione sull'offerta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita "per persona da nominare"; se l'offerente è coniugato in regime patrimoniale di comunione dei beni nella dichiarazione dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; in caso di domanda presentata per conto e nome di una società, dovrà essere allegato certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;

f. l'indicazione del prezzo offerto a pena di inefficacia dell'offerta stessa;

g. il termine ed il modo di versamento del saldo del prezzo (che il delegato provvederà a depositare presso l'Istituto di credito indicato), nonché degli ulteriori oneri diritti e spese conseguenti alla vendita; Il pagamento del saldo potrà essere effettuato tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato alla procedura) da depositare presso il delegato entro 5 giorni successivi al termine della gara; in caso di scadenza di sabato o giorno festivo, i pagamenti dovranno effettuarsi il primo giorno lavorativo successivo.

h. l'espressa attestazione di aver preso visione della perizia di stima delle quote poste in vendita e per le quale si propone l'offerta, nonché della presente ordinanza di vendita;

i. all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché assegno circolare intestato alla procedura, di un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Se l'offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite, la sua offerta sarà dichiarata inefficace. L'offerente può anche versare una cauzione più alta.

8. indicare che l'offerta presentata è irrevocabile. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata. In caso di mancata presentazione e qualora l'offerta sia la sola presentata, le quote saranno comunque aggiudicate all'offerente non presente.
9. Indicare che le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all'udienza e all'ora sopra detti: in caso di unica offerta: se l'offerta è pari al prezzo-base sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente; in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara

sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara. Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine sessanta secondi dall'offerta precedente non potrà essere inferiore, (cancellare quelli non pertinenti da lasciare solo quello di pertinenza) ad Euro 500,00. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore il marchio sono aggiudicate all'ultimo offerente. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, si dispone la vendita a favore del migliore offerente; in caso di offerte del medesimo valore, si aggiudica il bene a favore di colui che abbia prestato la cauzione più alta; in caso di cauzioni del medesimo importo, si aggiudica a favore dell'offerente che abbia depositato per primo la busta contenente l'offerta.

10. Al termine di ogni vendita, a depositare in Cancelleria telematicamente copia dell'avviso di vendita pubblicato, della pubblicità eseguita, del verbale relativo alle operazioni di vendita, delle notifiche eseguite alle parti in caso di primo avviso di vendita.
11. Nel caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, a effettuare senza indugio nuovi esperimenti di vendita, secondo le direttive di cui sopra, previa determinazione di un prezzo base inferiore al 25% a quello precedente, fino ad un massimo di tre vendite. Successivamente al terzo tentativo di vendita rimetterà immediatamente gli atti al G.E., riportando nella relativa istanza l'ammontare complessivo delle spese assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c..
12. a precisare inoltre che se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a cura della procedura e che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.
13. immediatamente dopo l'esame delle offerte e/o l'eventuale gara, a disporre la restituzione degli assegni circolari contenenti la cauzione depositata da coloro che non si sono resi aggiudicatari. La cauzione dell'aggiudicatario sarà versata sul conto corrente bancario, intestato alla procedura esecutiva aperto dal professionista delegato; su tale conto

saranno anche versati dall'aggiudicatario il saldo prezzo e le spese conseguenti al trasferimento. In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle spese di trasferimento, di cui il professionista darà immediato avviso al giudice dell'esecuzione, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la prestata cauzione ex art. 587 c.p.c..

14. indicare che le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione, le imposte di registro e/o l'IVA di legge se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese verrà stabilito entro 10 giorni dall'aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il termine di successivi giorni 10 con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, mediante separato assegno circolare non trasferibile.

IL G.E.

comunica, inoltre, che il professionista è delegato anche a compiere le seguenti ulteriori attività:

1. Predisporre il decreto di trasferimento, trasmettendo senza indugio al Giudice il fascicolo.
2. Ad eseguire le formalità ex lege prescritte per il trasferimento del marchio, previo versamento del prezzo a cura dell'aggiudicatario, ivi compresa la cancellazione del pignoramento dal registro delle imprese, delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli nonché ad oggi atto necessario ai sensi dell'art.164 disp. att. c.p.c. con autorizzazione a richiedere all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento. Il professionista avrà cura di depositare in Cancelleria telematicamente copia della documentazione attestante gli adempimenti compiuti.
3. Il Professionista delegato, inoltre, è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, nonché a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario.
4. Nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Professionista delegato, potrà rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 591-ter c.p.c.

Il G.E.

Determina in € 500,00 il fondo spese da versarsi al professionista delegato a cura del creditore procedente entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Si precisa che il fondo spese non comprende le spese di pubblicità che sono a carico del procedente ex art. 95 c.p.c. e che il pagamento della somma è disposto a titolo di fondo spese e non di compenso con la conseguenza che non è dovuta fattura né sono da imputarsi IVA e CP. Dispone che in caso di mancato versamento il delegato informi il Giudice per i provvedimenti di competenza.

Riserva all'esito delle operazioni di vendita la fissazione dell'udienza di distribuzione.

Dispone che il creditore esecutante notificchi, almeno dieci giorni prima della data della vendita così come indicata dal commissionario, l'atto di pignoramento ed il decreto di fissazione del giorno della vendita ai creditori titolari di diritti di garanzia trascritti si sensi e per gli affetti del comma X dell'art. 137 c.p.i.;

Si comunichi alle parti e al delegato.

Venezia, 06/09/2022

Il G.E.

Francesca Orlando